

CIRCOLARE n. 8 / 2016

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 29 agosto 2016

GIUGNO - LUGLIO 2016: NOVITÀ DELL'ESTATE

MEMORANDUM ANTIRICICLAGGIO – Novità uso denaro contante	2
1 Emendabilità delle dichiarazioni fiscali - Ambito applicativo e termini - Pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione	3
2 Anomalie relative alle dichiarazioni dei redditi per il 2012 - Comunicazioni ai contribuenti	4
3 Anomalie nei dati relativi agli studi di settore - Comunicazioni ai contribuenti	6
4 Disciplina delle franchigie fiscali applicabili alle importazioni di modesto valore - Estensione ai servizi accessori	7
5 Compensazione nel 2016 dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Modalità attuative	9
6 Pagamento del canone RAI tramite modello F24 - Istituzione dei codici tributo e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	10

SETTEMBRE 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI AL 25.09.....13

MEMORANDUM Antiriciclaggio - Novità uso denaro contante

A seguito di molteplici segnalazioni dei clienti per l'inasprimento dei controlli da parte degli istituti bancari sulle movimentazioni del denaro contante, si ricorda che la legge di stabilità è intervenuta modificando l'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007.

Tale rettifica comporta che **a decorrere dall'1.1.2016** sia **rettificato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Si richiama quindi in particolare l'attenzione della Clientela che opera con i privati e che si trova a fare periodicamente i versamenti degli incassi in denaro contante sul conto intestato all'attività.

Resta invece la soglia di **€ 1.000** relativamente al **servizio di rimessa di denaro** ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer").

È inoltre prevista l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- 1) art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede l'**obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante** e che assicurino la relativa tracciabilità;
- 2) art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede l'**obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**auto-transporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il **canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

1	<p>EMENDABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI - AMBITO APPLICATIVO E TERMINI - PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE</p> <p>Con la sentenza 30.6.2016 n. 13378, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito l'ambito applicativo della dichiarazione fiscale <u>integrativa</u>, sia sul versante procedurale-amministrativo che contenzioso, al fine di eliminare i contrastanti orientamenti che si erano delineati.</p>
1.1	<p>TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</p> <p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermano che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 2 co. 8-<i>bis</i> del DPR 322/98, qualora la dichiarazione integrativa comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d'imposta o un maggior credito (c.d. integrativa "a favore del contribuente"), la dichiarazione può essere emendata solo <u>entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo</u>, potendo compensare nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, il credito che ne deriva; • qualora, invece, la dichiarazione integrativa sia "a sfavore del contribuente", può essere presentata entro il <u>termine decadenziale per l'accertamento</u>, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98. <p>In analogia con la riforma del ravvedimento operoso effettuata dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), sembra che la dichiarazione integrativa "a sfavore del contribuente" possa essere presentata anche a <u>controllo fiscale iniziato</u>, sempre che non sia stato ancora notificato l'atto impositivo.</p>
1.2	<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO</p> <p>Spirato il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa "a favore del contribuente", la Cassazione conferma che non viene però meno la possibilità, per il contribuente stesso, di presentare la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale di 48 mesi dal pagamento dell'imposta non dovuta.</p>
1.3	<p>EMENDABILITÀ NEL CORSO DEL CONTENZIOSO</p> <p>La Cassazione afferma inoltre che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini della dichiarazione integrativa (di cui all'art. 2 del DPR 322/98) e dell'istanza di rimborso (di cui all'art. 38 del DPR 602/73), in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.</p> <p>Il contribuente, in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, può quindi contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione, indipendentemente dai termini indicati dall'art. 2 del DPR 322/98 e dall'art. 38 del DPR 602/73, che si riferiscono alla sola fase amministrativa.</p> <p>Si conferma dunque l'orientamento favorevole al contribuente, già espresso in tema di censura sull'IRAP per mancanza dell'autonoma organizzazione (Cass. 22.1.2014 n. 1263) e sull'adeguamento al reddito minimo per le società di comodo (Cass. 21.6.2016 n. 12777), ove, successivamente alla condotta tenuta in dichiarazione, erano stati omessi i versamenti.</p>

2	ANOMALIE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER IL 2012 - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI															
	Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 24.6.2016 n. 100892, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio ai contribuenti di comunicazioni di anomalia in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2012 (730/2013 o UNICO 2013).															
2.1	<p>TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATE</p> <p>Le possibili anomalie riguardano le seguenti tipologie di redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e ss. del TUIR, derivanti dalla tassazione ordinaria della locazione non finanziaria di fabbricati, ovvero dal regime alternativo opzionale della "cedolare secca"; • redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e ss. del TUIR; • assegni periodici di cui agli artt. 50 e ss. del TUIR; • redditi di partecipazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR; • redditi diversi, di cui all'art. 67 del TUIR; • redditi di lavoro autonomo non professionale, di cui all'art. 53 co. 2 del TUIR; • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44 co. 1 lett. e) ed f) del TUIR; • redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR. <p>In particolare, le presunte anomalie relative ai suddetti redditi, non correttamente indicati nella dichiarazione relativa al 2012, derivano dai seguenti "incroci" dei dati.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">REDDITI CHE NON RISULTANO DICHIARATI</th> <th style="text-align: center;">FONTE DELL'INFORMAZIONE CHE HA CONSENTITO L'INCROCIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redditi di lavoro dipendente e assimilati</td> <td>Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta</td> </tr> <tr> <td>Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge</td> <td>Modello 730 o modello UNICO presentato dall'ex coniuge</td> </tr> <tr> <td>Redditi di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza</td> <td>Modello unico sp o modello unico sc presentato dalla società</td> </tr> <tr> <td>Redditi di capitale relativi ad utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali</td> <td>Modello 770 presentato dalla società o ente</td> </tr> <tr> <td>Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi</td> <td>Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta</td> </tr> <tr> <td>Redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)</td> <td>Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel modello UNICO PF</td> </tr> </tbody> </table>		REDDITI CHE NON RISULTANO DICHIARATI	FONTE DELL'INFORMAZIONE CHE HA CONSENTITO L'INCROCIO	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta	Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Modello 730 o modello UNICO presentato dall'ex coniuge	Redditi di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza	Modello unico sp o modello unico sc presentato dalla società	Redditi di capitale relativi ad utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Modello 770 presentato dalla società o ente	Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta	Redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel modello UNICO PF
REDDITI CHE NON RISULTANO DICHIARATI	FONTE DELL'INFORMAZIONE CHE HA CONSENTITO L'INCROCIO															
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta															
Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Modello 730 o modello UNICO presentato dall'ex coniuge															
Redditi di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza	Modello unico sp o modello unico sc presentato dalla società															
Redditi di capitale relativi ad utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Modello 770 presentato dalla società o ente															
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta															
Redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel modello UNICO PF															

2.2	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate provvede quindi a comunicare ai contribuenti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;• gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero l'importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;• l'importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi. <p>Cassetto fiscale</p> <p>Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all'interno del "Cassetto fiscale" del contribuente, nella nuova sezione "L'Agenzia scrive", dedicata alle comunicazioni <i>pro-compliance</i>.</p>
2.3	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none">• agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso;• ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
2.4	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>I contribuenti interessati, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono, mediante invio di una <i>email</i> all'indirizzo di posta elettronica riportato nella comunicazione ricevuta:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate;• oppure segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare le presunte anomalie. <p>Per effettuare tali comunicazioni, è possibile contattare l'Ufficio scrivente con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.</p> <p>Trasmissione di documentazione</p> <p>È inoltre possibile trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.</p>
2.5	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI</p> <p>Gli errori e le omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>In particolare, il ravvedimento avviene:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98;• versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta, riportando nel modello F24 il codice atto indicato nella comunicazione ricevuta.

(SEGUE)	<p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del DPR 600/73); • un atto di accertamento.
3	ANOMALIE NEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 1.6.2016 n. 85525, ha individuato 62 tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2012-2013-2014, che sono oggetto di apposita <u>segnalazione al contribuente</u> .
3.1	<p>TIPOLOGIE DI ANOMALIE</p> <p>Di seguito si indicano le anomalie più significative oggetto di segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali; • Anomalie nella gestione del magazzino; • Incongruenze tra i dati indicati nel quadro F - elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T - congiuntura economica; • Anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti; • Per i professionisti, mancata indicazione del numero di "ore settimanali dedicate all'attività" o del numero di "settimane di lavoro nell'anno"; • Squadrature tra i dati indicati in Unico 2015 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli studi di settore, per importi superiori a 2.000,00 euro; • Indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell'attività.
3.2	<p>INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel "cassetto fiscale" del contribuente per i contribuenti che hanno ricevuto notifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All'intermediario tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di Unico 2015; • Al contribuente tramite pec, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario. <p>Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al "cassetto fiscale" viene comunicato anche via email ordinaria o sms.</p>
3.3	<p>SOFTWARE "COMUNICAZIONI 2016"</p> <p>I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito "comunicazioni 2016".</p>
	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell'indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del dlgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p>

4	DISCIPLINA DELLE FRANCHIGIE FISCALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI MODESTO VALORE - ESTENSIONE AI SERVIZI ACCESSORI
	<p>Con il DM 29.4.2016 n. 96, pubblicato sulla G.U. 7.6.2016 n. 131, emanato in attuazione dell'art. 12 co. 2 della L. 115/2015, è stato modificato il DM 5.12.97 n. 489, disponendo che la franchigia dai diritti doganali prevista per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale e per le spedizioni di valore trascurabile, di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, si applica anche ai servizi ad esse accessori (servizi di trasporto, di assicurazione, ecc.).</p>
4.1	<p>QUADRO NORMATIVO - LA LEGGE EUROPEA 2014</p> <p>L'emanazione del DM 96/2016, che modifica il DM 5.12.97 n. 489 in materia di franchigie dai diritti doganali, si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore, in data 18.8.2015, della L. 29.7.2015 n. 115 (legge europea 2014), con la quale il regime di non imponibilità IVA previsto per le importazioni di modesto valore è stato esteso ai relativi servizi accessori.</p> <p>Infatti, la L. 115/2015, all'art. 12 co. 2, ha disposto l'adozione di un apposito regolamento da parte del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di coordinare la disciplina in materia di franchigie doganali con la nuova disciplina ai fini iva.</p>
4.2	<p>DISCIPLINA IVA DELLE "PICCOLE IMPORTAZIONI"</p> <p>L'art. 143 lett. B) e c) della direttiva 2006/112/CE prevede l'applicazione del regime di non imponibilità IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le importazioni definitive di <u>beni di valore "trascurabile"</u>, di cui alla direttiva 2009/132/CE (che ha sostituito la direttiva 83/181/cee); • Le importazioni di <u>beni oggetto di piccole spedizioni</u>, prive di carattere commerciale, di cui alla direttiva 2006/79/CE, qualora i beni siano spediti da un <u>privato</u> residente in un paese terzo ad un altro <u>privato</u> residente in uno stato membro. <p>Restano escluse da tale agevolazione le importazioni concernenti i prodotti alcolici, i profumi, i tabacchi e i prodotti del tabacco.</p> <p>Spedizioni di beni di valore trascurabile</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 della direttiva 2009/132/CE, le "importazioni di beni di valore trascurabile" sono le spedizioni che riguardano beni di <i>valore complessivo non superiore a 10,00 euro</i>, innalzabile fino a 22,00 euro dagli stati membri.</p> <p>Piccole spedizioni prive di carattere commerciale</p> <p>La direttiva 2006/79/CE definisce "<i>piccole spedizioni prive di carattere commerciale</i>" quelle che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono svolte con carattere <i>occasionale</i>; • Riguardano esclusivamente <i>merci riservate all'uso personale o familiare</i> dei destinatari e che, per loro natura o quantità, escludono qualsiasi interesse di ordine commerciale; • Riguardano merci il cui valore complessivo <i>non supera l'importo di 45,00 euro</i>; • Sono inviate al destinatario senza che siano previsti <i>pagamenti</i> di alcun genere.
4.3	<p>DISCIPLINA IVA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLE IMPORTAZIONI</p> <p>A norma dell'art. 144 della direttiva 2006/112/CE, il regime di non imponibilità IVA</p>

(SEGUE)	<p>si applica alle prestazioni di servizi a titolo oneroso “connesse con l’importazione dei beni”, purché il relativo <u>valore sia già stato compreso nella base imponibile IVA</u> dei beni importati, ai sensi dell’art. 86 paragrafo 1 lett. B) della medesima direttiva. Tale previsione è volta ad evitare che uno stesso servizio, già assoggettato ad IVA al momento del passaggio in dogana, sia nuovamente assoggettato ad imposta durante l’esecuzione del trasporto nello stato membro.</p> <p>Tuttavia, come anticipato, l’art. 143 della direttiva 2006/112/CE prevede la non imponibilità IVA all’importazione per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale e per quelle aventi ad oggetto beni di valore trascurabile, con la conseguenza che anche i servizi di trasporto ad esse accessori beneficiano dell’applicazione del medesimo regime, ancorché non assoggettati ad IVA in dogana.</p> <p>Diversamente, fino all’entrata in vigore della legge europea 2014 (L. 115/2015), la normativa italiana stabiliva che i costi di trasporto accessori alle importazioni di beni, anche di modesto valore, potevano beneficiare del regime di non imponibilità IVA soltanto a condizione che gli stessi non solo risultassero inclusi nella base imponibile iva, ma fossero stati assoggettati ad imposta all’atto dell’importazione (art. 9 co. 1 n. 4) del DPR 633/72, in combinato disposto con il successivo art. 69 co. 1).</p> <p>Con la Legge sopra citata, la norma nazionale viene adeguata a quella comunitaria; il nuovo n. 4-bis) inserito nell’art. 9 co. 1 del DPR 633/72, infatti, stabilisce che anche i servizi accessori alle piccole <i>spedizioni</i> prive di carattere commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile beneficiano del regime di non imponibilità IVA, a prescindere dal loro assoggettamento all’imposta in sede di importazione.</p> <p>Resta fermo che, ai fini dell’applicazione di detto regime, i servizi di trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio, ecc. <u>devono essere inclusi nella base imponibile IVA</u> determinata ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/72, così che sia dimostrata la loro accessorialità rispetto all’importazione dei beni.</p> <p>Si ricorda che l’intervento del legislatore nazionale si è reso necessario al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata dalla commissione europea.</p>
4.4	<p>COORDINAMENTO FRA LA DISCIPLINA IVA E LA DISCIPLINA DELLE FRANCHIGIE FISCALI</p> <p>Il DM 5.12.97 n. 489, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal DM 29.4.2016 n. 96, ammetteva in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l’art. 143 lett. B) e c) della direttiva 2006/112/CE prevede la non imponibilità ai fini IVA, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Per le merci il cui valore intrinseco, all’atto dell’importazione, non ecceda complessivamente <u>22,00 euro</u>, al netto delle spese di trasporto e di assicurazione (art. 5 del DM 489/97);• Per le merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un paese terzo ad un altro privato in territorio doganale comunitario (artt. 7 e 8 del DM 489/97). <p>Nulla veniva disposto sul trattamento dei servizi accessori. Il DM 96/2016 ha modificato il regolamento, stabilendo che sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali, a prescindere dal loro ammontare, anche i servizi accessori alle spedizioni di beni sopra indicate (artt. 5 co. 1-bis e 7 co. 1-bis del dm 489/97).</p>

4.5	<p>DECORRENZA</p> <p>Il DM 96/2016 è entrato in vigore il 22.6.2016, per cui, a partire da tale data, la disciplina contenuta nel DM 489/97, in materia di franchigie dai diritti doganali per le spedizioni di <u>beni di valore trascurabile</u> e le <u>piccole spedizioni prive di carattere commerciale</u>, risulta modificata e allineata alla relativa disciplina ai fini IVA di cui all'art. 9 co. 1 n. 4-bis) del DPR 633/72.</p>
5	<p>COMPENSAZIONE NEL 2016 DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO - MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>Con il DM 27.6.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 12.7.2016 n. 161, è stato emanato il provvedimento attuativo dell'art. 12 co. 7-<i>bis</i> del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, in materia di utilizzo in compensazione, nell'anno 2016, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali che abbiano le caratteristiche di seguito indicate qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p> <p>La disciplina in esame si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il <u>solo anno 2016</u>, in modo analogo a quanto stabilito per il 2014 dal DM 24.9.2014 e per il 2015 dal DM 13.7.2015; • in aggiunta a quella "a regime", ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73.
5.1	<p>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</p> <p>Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; • istituzioni universitarie; • Istituti autonomi case popolari; • Camere di commercio e loro associazioni; • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio); • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN); • CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
5.2	<p>CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE</p> <p>Per essere utilizzabili nella compensazione in esame, i crediti devono quindi essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni; • vantati da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; • stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22.5.2012 e dal DM 25.6.2012, e successive modifiche ed integrazioni.

5.3	<p>SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI</p> <p>I suddetti crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi (artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), <u>notificati entro il 31.12.2015</u> (nel 2015 rilevavano gli atti notificati entro il 31.12.2014); • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione; • qualora la somma iscritta a ruolo (ovvero affidata all'Agente della Riscossione) sia inferiore o pari al credito vantato.
5.4	<p>TERMINE PER LA COMPENSAZIONE</p> <p>La compensazione disciplinata dal DM 27.6.2016 può avvenire dal 12.7.2016 (data della relativa entrata in vigore) e fino al 31.12.2016.</p>
5.5	<p>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</p> <p>La compensazione in esame avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a richiesta del creditore; • con le modalità stabilite dal DM 25.6.2012 e dal DM 19.10.2012, attuativi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73. <p>Il creditore deve quindi presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore. L'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione; • in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione. <p>L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, può avvenire anche parzialmente.</p>
5.6	<p>SOMME ISCRITTE A RUOLO SUPERIORI AL CREDITO VANTATO</p> <p>Per le somme iscritte a ruolo (ovvero affidate all'Agente della Riscossione) che non rientrano nell'ambito di applicazione del DM 27.6.2016, in quanto superiori al credito vantato, resta ferma la possibilità di compensazione "ordinaria":</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73 e dei citati DM 25.6.2012 e DM 19.10.2012; • qualora si tratti di somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013 (limite così stabilito dall'art. 40 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89).
6	<p>PAGAMENTO DEL CANONE RAI TRAMITE MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53 ha istituito i codici tributo per consentire il pagamento diretto da parte del contribuente, mediante il modello F24, del canone RAI quando non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Nelle FAQ pubblicate il 13.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha esplicitato alcune casistiche di pagamento, anche parziale, del canone RAI mediante il modello F24.</p>

6.1	<p>CASISTICHE IN CUI È PREVISTO IL PAGAMENTO MEDIANTE F24</p> <p>L'art. 3 co. 7 del DM 13.5.2016 n. 94 prevede che il pagamento del canone RAI sia effettuato direttamente dal contribuente, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura ovvero per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.</p> <p>A titolo esemplificativo, devono effettuare il pagamento mediante il modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (es. Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene); • i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza avere intestata la bolletta elettrica; • il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica, dove detiene un televisore.
6.2	<p>CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON F24</p> <p>I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "TVRI", denominato "<i>canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94</i>"; • "TVNA", denominato "<i>canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94</i>". <p>Tali codici sono operativi a partire dall'1.9.2016.</p>
6.3	<p>ALTRI ESEMPI DI PAGAMENTO DEL CANONE MEDIANTE F24</p> <p>Nelle FAQ del 13.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha indicato alcune ipotesi in cui è necessario versare mediante il modello F24 gli importi non addebitati.</p> <p>Attivazione di una nuova utenza elettrica</p> <p>Nel caso di <u>attivazione di una nuova utenza elettrica</u>, il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura; il relativo importo è desumibile dalla tabella 4 della circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2016 n. 29.</p> <p>Nella prima fattura elettrica utile saranno addebitate le rate già scadute ma se il televisore era già posseduto <u>prima dell'attivazione dell'utenza</u>, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato direttamente dal contribuente, mediante il modello F24. Qualora, invece, si sia attivata una nuova utenza elettrica ma <u>non si possiedono televisori</u>, occorre compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di attivazione.</p> <p>Disattivazione di un'utenza elettrica di tipo residenziale</p> <p>Se in corso d'anno viene disattivata un'utenza elettrica residenziale, <u>senza attivazione di un'altra utenza elettrica residenziale</u>, la somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante il modello F24.</p> <p>Voltura</p> <p>In caso di voltura dell'utenza ad un terzo <u>senza attivazione di una nuova utenza entro la fine dell'anno</u>, la somma residua dovrà essere corrisposta direttamente mediante il modello F24.</p> <p>Per il soggetto nei confronti del quale l'utenza è volturata in corso d'anno, il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura e nella prima fattura elettrica utile</p>

<p>(<i>SEGUE</i>)</p>	<p>saranno addebitate le rate scadute; se il televisore era <u>già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza</u>, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato direttamente mediante il modello F24.</p> <p>Variazione dell'utenza da "residente" a "non residente" Nell'ipotesi di variazione dell'utenza elettrica da "residente" a "non residente" entro il 30.6.2016, il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente mediante il modello F24.</p> <p>Codici tributo Salva diversa indicazione dell'Agenzia delle Entrate, nelle suddette casistiche di pagamento mediante il modello F24 dovrebbero essere utilizzati i predetti codici tributo istituiti dalla ris. 53/2016.</p>
<p>6.4</p>	<p>TERMINE PER IL VERSAMENTO MEDIANTE F24 Per il 2016, il pagamento mediante il modello F24 va eseguito entro il 31.10.2016.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.8.2016	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2016 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rin-novi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2016. <p>Per la <u>registrazione</u> è obbligatorio utilizzare il nuovo "<u>modello RLI</u>", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il <u>versamento</u> dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (<u>F24 ELIDE</u>), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
31.8.2016	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2016 o il 18.7.2016; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
31.8.2016	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di luglio 2016.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
15.9.2016	Presentazione modelli 770/2016	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello 770/2016 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti); • il modello 770/2016 Ordinario. <p>Per effetto della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle "Certificazioni Uniche 2016", il modello 770/2016 Semplificato è composto solo più:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal frontespizio; • dai prospetti ST, SV, SX e SY. <p>La presentazione dei modelli 770/2016 deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2016	Versamento rate imposte e contributi titolari di P. IVA	I soggetti titolari di partita IVA, le Società di Capitali e Società di Persone che hanno optato per il versamento rateale delle imposte di UNICO 2016 versano un'altra rata del saldo 2015 e il primo acconto 2016 delle imposte e degli eventuali contributi previdenziali dovuti.
16.9.2016	Versamento IVA saldo	I contribuenti che hanno un debito IVA da dichiarazione e hanno scelto il versamento rateale fanno il pagamento di un'altra rata.
16.9.2016	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2016; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.9.2016	Versamento ritenute da parte di condomini	I condomini che hanno operato ritenute sui compensi corrisposti nel mese di Agosto per prestazioni legate a contratti di appalto, opere e servizi versano oggi la ritenuta sul compenso pagato.
16.9.2016	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2016; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>
20.9.2016	Comunicazione annuale delle operazioni Black List	Entro oggi occorre presentare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi relative al periodo di imposta 2015 di valore complessivamente superiore ad Euro 10.000,00 effettuate e ricevute, verso paesi aventi sede, residenza o domicilio in Paesi definiti "Black List" di cui al DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001.
26.9.2016	Elenchi Intrastat Mensili	Scade oggi il termine per presentare il modello Intrastat relativo alle operazioni concluse con soggetti intracomunitari nel mese di Agosto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.